

INFORMATIVA TIROCINI

Post-lauream in regime transitorio validi per l'accesso alla Prova Orale Abilitante o Prova Pratica Valutativa (PPV)

Comunicazione a cura dell'Ufficio Tirocini del Dipartimento FISSUF dell'Università degli Studi di Perugia

DESTINATARI

Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti (LM-51 & 58/S – ordinamenti precedenti l'anno accademico 2023/2024 anno in cui sarà messa in atto la riforma e pertanto la laurea sarà abilitante) acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) e di una prova pratica valutativa (PPV) orale abilitante.

Che cosa è il TPV

Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle seguenti competenze:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Durata e sede del TPV

Il TPV ha durata complessiva pari a **750 ore** e si sostanzia in attività formative professionalizzanti svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università. Il range dell'impegno settimanale del tirocinio è di 15-30 ore e complessivamente viene volto in un arco temporale di 6-12 mesi.

Inizio, Sospensione e Interruzione del Tirocinio

Sebbene nei decreti e nella Legge n.183/2021 non venga stabilita una data di inizio sessione di tirocinio si può ipotizzare l'avvio delle sessioni di tirocinio nei mesi di settembre - ottobre, marzo - aprile di ogni anno; informazioni più dettagliate in merito saranno pubblicate in successive comunicazioni.

Il tirocinio non ha più l'obbligo di continuità per le intere 750 ore; tuttavia, si raccomanda una certa continuità di frequenza nel monte ore e si consiglia la possibilità di prevedere due periodi di circa 375 ore ciascuno oppure, in alternativa, di effettuare due periodi di 500 ore e 250 ore. Si segnala che il tirocinio risulta non compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, di servizio civile o di formazione che impegnino il tirocinante per un monte ore pari o superiore alle 30 ore settimanali.

Le attività di tirocinio sono svolte presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università e accreditati presso l'Ordine degli Psicologi dell'Umbria. In fase transitoria, il tirocinio non potrà essere svolto presso Dipartimenti universitari.

Si fa presente che non è vietato svolgere il tirocinio in una sola struttura. È tuttavia consigliabile che nello svolgimento del TPV possano rientrare ambiti differenti della psicologia.

Per quanto riguarda le sedi di tirocinio all'estero sono da considerarsi validi gli stessi criteri di accreditamento utilizzati per le sedi italiane. Gli Atenei effettueranno le convenzioni con gli Enti esteri una volta verificata la presenza dei criteri di idoneità.

Requisiti e criteri per Studi o Centri Privati non accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale

La Commissione Paritetica esprimerà un parere sull'idoneità dello Studio/Centro Privato. Inoltre all'interno del campo "Attività Psicologica" si richiede una presentazione di almeno due dei seguenti criteri documentati, da una specifica sulla durata e frequenza dei progetti e collaborazioni illustrate in cui potrebbero essere coinvolti i tirocinanti:

- Collaborazioni con Enti pubblici o privati.
- Riunioni di equipe
- Collaborazioni con altri Psicologi o figure professionali, fornendo una rapida descrizione dei temi in oggetto dei progetti.

Funzioni e Compiti del tutor

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A, di qualsiasi Ordine regionale, da almeno tre anni. Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico--strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti e tempestivamente comunicarlo all'Università di riferimento del tirocinante. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, sarà necessario cambiare la sede del

tirocinio. I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo per almeno 15 ore settimanali.

Ciascun tutor può supervisionare contemporaneamente non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera comprendendo i tirocinanti di scuole di specializzazioni, master e post-lauream.

Valutazione del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

Prova Orale Abilitante o Prova Pratica Valutativa (PPV)

La prova orale abilitante all'esercizio della professione di Psicologo è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.

La prova è unica e verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

Le sessioni dell'esame di Stato relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca.

Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un Ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della

prova pratica valutativa disciplinata dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 163 del 2021.